



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

N. 1240 del Registro di Repertorio

N. 00-01/2018 del Registro degli Atti Formali

Atto formale con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede alla ICOP SRL, codice fiscale e partita Iva 01169160429 con sede legale in Ancona, L.re Vanvitelli, 68, l'occupazione e l'utilizzo delle fasce operative della banchina n. 23, nonché delle due gru fisse su di essa insistenti per esercitarvi le operazioni di imbarco e sbarco, per il periodo 16 novembre 2017 – 31 dicembre 2018, verso pagamento del canone complessivo 103.455,48 e cauzione di euro 185.000 rilasciata con polizza fidejussoria Coface – Agenzia Generale di Ancona avente validità per tutta la durata della concessione.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

N. 1240 del Registro di Repertorio

N. 00-01/2018 del Registro degli Atti Formali

Atto formale con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede alla ICOP SRL, codice fiscale e partita Iva 01169160429 con sede legale in Ancona, L.re Vanvitelli, 68, l'occupazione e l'utilizzo delle fasce operative della banchina n. 23, nonché delle due gru fisse su di essa insistenti per esercitarvi le operazioni di imbarco e sbarco, per il periodo 16 novembre 2017 – 31 dicembre 2019, verso pagamento del canone complessivo 103.455,48 e cauzione di euro 185.000 rilasciata con polizza fidejussoria Coface – Agenzia Generale di Ancona avente validità per tutta la durata della concessione.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 9 (nove) del mese di febbraio nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, avanti a me Ufficiale Rogante Dott. Tito Vespasiani, designato alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi giusta deliberazione n. 19 in data 6.2.97 del Presidente dell'Autorità Portuale ai termini dell'art. 9 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15.2.1952, n.328, ed alla presenza dei Sigg.ri :

LUISELLA MANZOTTI

VALENTINA LORENZINI



testimoni idonei a norma di legge, sono comparsi:

da una parte

il Sig. Rodolfo Giampieri, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Autorità stessa

e dall'altra

il Sig. Fabio Pellegrini, nato il 17.8.1969 a Ancona, residente a Ancona, Via Palombare, 26, il quale interviene nella sua qualità di Vice Presidente della Società Icop Srl, codice fiscale e partita Iva 01169160429 con sede legale in Ancona, L.re Vanvitelli, 68, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Ancona – REA n. AN-114735, come da Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 5.2.2018 presentato in estratto autentico a firma Notaio Stefano Sabatini di Ancona.


SI PREMETTE

- che il 15.11.2017 è scaduta la concessione n. 989, rep. 1/2016, rilasciata alla Icop Srl il 4.8.2016 e avente validità dal 16.5.2016 al 15.11.2017, per l'occupazione e l'utilizzo delle fasce operative della banchina n. 23, nonché delle due gru fisse su di essa insistenti per esercitarvi le operazioni di imbarco e sbarco;
- che il Comitato di Gestione, con deliberazione n. 49 in data 5.12.2017, ha espresso parere favorevole al rilascio alla I.Co.P Srl della concessione demaniale della banchina n. 23 e relative due gru fisse su di essa insistenti, per lo svolgimento delle operazioni portuali di imbarco, sbarco, movimentazione di tutte le merci, per il periodo 16.11.2017 – 31.12.2018, nei termini di cui alla relazione della Segreteria Tecnico – Operativa che ne fa parte integrante e sostanziale;
- che con lettera prot. n. 6048 in data 20.12.2017 l'Autorità ha dato comunicazione alla I.Co.P. Srl della decisione assunta dal Comitato di Gestione, ed ha esplicitato quindi le

3

- che dagli accertamenti d'ufficio di legge non sono emerse cause di impedimento al rilascio del presente atto;
- che il canone di concessione per l'anno 2017 è stabilito in euro 88.581,00, comprensivo del canone degli accessori e ricambi a corredo delle gru (all. 2) e dell'aumento per manutenzioni straordinarie 2016, dovuto pro-rata per il periodo 16.11.2017 – 31.12.2017;
- che il canone di concessione per l'anno 2018, aggiornato in base all'indice Istat comunicato dal Ministero vigilante, integrato con l'importo di euro 2.515 pari al 5% delle manutenzioni straordinarie 2017, è pari a euro 92.291,84, per cui il canone complessivo dovuto per la presente concessione è di euro 103.455,48;
- che nelle more dello scorporo delle utenze relative alle banchine n. 23 e 25 l'Autorità non assentirà in concessione la cabina elettrica attualmente esistente, per cui il recupero dei costi da essa sostenuti per la gestione di tale cabina costituirà canone aggiuntivo di concessione che l'Autorità determinerà sulla base dei rispettivi consumi e richiederà ai singoli concessionari delle banchine n. 25 e 23 alla fine di ciascun anno solare;
- che la I.Co.P. Srl ha provveduto a prestare cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, mediante polizza fidejussoria Coface, Agenzia di Ancona, per l'importo di euro 185.000 di durata pari a quella della concessione;
- che la I.Co.P. ha altresì provveduto a stipulare con la Compagnia Generali polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio, a garanzia dei beni concessi, con massimale di euro 2.000.000, vincolata a favore dell'Autorità, oltre a euro 500.000 per la partita "ricorso terzi";
- che la I.Co.P. Srl ha provveduto al pagamento della prima rata di canone 2018, salvo successivo conguaglio;

TUTTO CIO' PREMESSO



4

Le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermano la narrativa che precede e che forma parte integrante del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto e durata della concessione

Sulla base del presente atto l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale concede alla I.Co.P. Srl l'utilizzo della fascia operativa della banchina n. 23 e delle due gru fisse Paceco e Badoni su di essa insistenti, come da planimetria allegata al n. 1, per esercitarvi le operazioni portuali di imbarco, sbarco, movimentazione, deposito, di tutte le merci, anche diverse dai containers. La presente concessione avrà durata dal 16.11.2017 al 31.12.2018.

I beni e le pertinenze demaniali sono consegnate al Concessionario nello stato in cui si trovano e vengono da esso accettati e riconosciuti di suo gradimento: il Concessionario si obbliga a utilizzarli esclusivamente per gli scopi per cui sono stati concessi.

Art. 2 – Canone

Il canone annuo di banchina e gru è stabilito (base 2017) in euro 80.106, come stabilito con deliberazione del Comitato Portuale n. 18/2015. E' inoltre dovuto per gli accessori a corredo, di cui all'elenco allegato al n. 2, il canone annuale (base 2017) di euro 3.960.

Il canone di cui sopra è aumentato, per le manutenzioni straordinarie effettuate dalla Autorità, di un importo annuo pari al 5% dell'onere sostenuto, individuato in euro 4.515 a decorrere dal 2017 e in ulteriori euro 2.515 a decorrere dall'1.1.2018 (all. 2).

Il canone di concessione per l'anno 2017, per il periodo 16.11.2017 – 31.12.2017, è stabilito pertanto in euro 11.163,63; il canone di concessione per l'anno 2018, aggiornato in base all'indice Istat comunicato dal Ministero vigilante, integrato con l'importo di euro 2.515 pari al 5% delle manutenzioni straordinarie 2017, è pari a euro 92.291,84, per cui il canone complessivo dovuto per la presente concessione è di euro 103.455,48;



5

La Concessionaria dovrà inoltre versare annualmente il canone aggiuntivo di cui al successivo art. 3.

Art. 3 - Cabina elettrica di alimentazione

L'Autorità provvederà a mantenere il regolare funzionamento della cabina elettrica a servizio delle banchine n. 25 e n. 23.

Il recupero dei costi da essa sostenuti per la gestione di tale cabina, compresa l'eventuale IVA non detratta, costituirà canone aggiuntivo di concessione che sarà richiesto ai singoli concessionari alla fine di ciascun anno solare, e che sarà determinato in misura proporzionale ai consumi annuali di ciascuno dei due concessionari stessi all'uopo rilevati da parte dell'Autorità Portuale mediante appositi contatori parziali.

Resta espressamente stabilito che l'Autorità non sarà responsabile di eventuali interruzioni nella fornitura di energia elettrica per cause indipendenti dalla sua volontà, e che nessun tipo di risarcimento o ristoro potrà essere in proposito richiesto dal concessionario a tale titolo.

Art. 4 Cauzione e assicurazione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto il Concessionario ha prestato cauzione dell'importo di euro 185.000 mediante polizza fidejussoria Coface, Agenzia di Ancona,, di durata pari a quella della concessione. La cauzione sarà restituita dopo la scadenza della concessione sempre che la Concessionaria abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti.

Qualora, in applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Autorità dovesse pronunciare la decadenza della concessione, il Concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato assenso per sé, per i suoi mandanti ed eventuali aventi causa, affinché essa, senza bisogno di alcun provvedimento preventivo dell'Autorità Giudiziaria, possa incamerare, a suo insindacabile giudizio, secondo le cause e le circostanze che hanno dato luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione o anche il suo intero ammontare.

La cauzione, qualsiasi sia il motivo per cui dovesse essere decurtata, dovrà essere reintegrata dalla Concessionaria nel termine di 15 giorni dall'intimazione che all'uopo sarà notificata dalla Autorità con lettera raccomandata.

La Concessionaria resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con la concessione, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

In caso di revoca o mancato rinnovo della fidejussione o polizza fidejussoria con cui è stata prestata cauzione il Concessionario si impegna a costituire, a pena di decadenza della concessione, cauzione in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Il Concessionario ha altresì provveduto a stipulare polizza assicurativa incendio fulmine scoppio a garanzia dei beni concessi, comprendente la garanzia incendio dei beni in concessione per un massimale di euro 2.000.000, vincolata a favore dell'Autorità, oltre a euro 500.000 per la partita "ricorso terzi". Il Concessionario si impegna a rispondere in proprio di qualsiasi danno a lui imputabile, e non coperto, per qualsiasi motivo, dalla assicurazione di cui sopra, ivi comprese le eventuali franchigie.

Art. 5 – Manutenzioni e interventi straordinari

L'uso e la manutenzione dei beni in concessione sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, da quelle recate dal documento "Norme generali tecniche" (all. 3).

Saranno a completo carico del Concessionario gli oneri per le manutenzioni ordinarie, mentre gli oneri per le manutenzioni straordinarie saranno a carico dell'Autorità.

Qualora l'Autorità effettui interventi manutentivi straordinari, o interventi migliorativi, il canone dovuto sarà aumentato del 5% dell'investimento (compresa eventuale Iva rimasta a carico dell'Autorità Portuale) per ciascun anno, a decorrere dal completamento dell'intervento, fatta salva nuova perizia estimativa, e fermo restando che l'aumento del canone annuale a tale titolo non potrà comunque superare il 60% del canone relativo al bene oggetto di interventi.

Qualora il Concessionario effettui sui beni interventi migliorativi suscettibili di ulteriori utilità ai fini demaniali marittimi, previamente autorizzati dall'Autorità, il canone dovuto potrà essere

ridotto sino alla misura massima del 50% del canone stesso in ciascun anno, a decorrere da quello successivo all'ultimazione dell'intervento. Le modalità tecnico-amministrative relative alla definizione dell'intervento, al suo appalto ed alla esecuzione, nonché la fissazione dell'importo complessivamente ammesso in riduzione del canone e la sua entità annua, saranno stabilite con il provvedimento di autorizzazione dell'intervento. L'importo complessivamente ammesso in deduzione non potrà comunque superare il 50% dell'onere dell'intervento. Qualora, alla scadenza della concessione, residui ancora una parte dell'importo complessivamente riconosciuto in riduzione del canone che non sia stato recuperato, il vecchio Concessionario avrà il diritto a vederselo rimborsato dal nuovo Concessionario il quale subentrerà, per tale importo, nel diritto alla riduzione del canone secondo le modalità che saranno stabilite in sede di gara.

Art. 6 – Obblighi e responsabilità generali della Concessionaria

La Concessionaria:

- a) non potrà, salvo l'attività di manutenzione ordinaria, apportare alcuna modifica ai beni in concessione o installarvi impianti, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità. Le innovazioni autorizzate, qualora abbiano carattere di inamovibilità, saranno acquisite gratuitamente alla pertinenza demaniale marittima oggetto della concessione, senza alcun diritto a rimborso o compenso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne alla Concessionaria la rimozione, a spese di quest'ultima, alla scadenza della concessione;
- b) dovrà esercitare direttamente la concessione, restando espressamente vietata, sotto pena di decadenza della concessione stessa, qualsiasi forma di cessione a terzi dell'uso dei beni demaniali concessi, anche se a titolo gratuito;
- c) non potrà destinare i beni concessi a usi diversi da quelli indicati nel presente atto senza espressa specifica autorizzazione dell'Autorità. Un uso diverso non autorizzato



- comporterà, oltre alla sanzione della decadenza della concessione, l'applicazione del diverso canone corrispondente all'uso realmente effettuato;
- d) dovrà mantenere per tutta la durata della concessione la copertura di tutti i rischi connessi all'esercizio della propria attività per danni che possano derivare all'Autorità e ai terzi, compreso il rischio incendio. Resta fermo che la responsabilità civile e penale per danni a persone e cose, derivante dall'esercizio della concessione, è esclusivamente della Concessionaria;
 - e) dovrà corrispondere a tutte le richieste dell'Autorità per rilevamenti statistici, particolari studi e ricerche, nonché fornire dati e notizie riguardanti la struttura societaria, l'organizzazione tecnico-amministrativa, e in particolare la consistenza del personale, di mezzi e attrezzature, e relative variazioni; dovrà fornire a richiesta copia dei bilanci approvati, riservandosi comunque l'Autorità le opportune verifiche sull'andamento economico e patrimoniale della Concessionaria;
 - f) nell'esercizio dei beni concessi dovrà osservare tutte le prescrizioni di legge in materia, con particolare riferimento a quelle sul lavoro portuale, alla L. 84/94, al Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché tutte le norme regolamentari e le prescrizioni emanate o emanande dall'Autorità di Sistema Portuale e dalle altre Autorità competenti;
 - g) dovrà consentire in ogni momento il libero accesso ai beni demaniali oggetto della concessione al personale dell'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni, prestando ogni possibile collaborazione;
 - h) non dovrà ingombrare, se non per esigenze direttamente connesse all'attività oggetto della concessione e per il periodo di tempo strettamente necessario le aree operative qualora ciò arrechi disagio alle operazioni portuali;

[Handwritten signatures]

i) dovrà curare la pulizia e il decoro delle parti comuni asservite all'uso della concessione. In particolare, al termine delle operazioni dovrà curare la rimozione e l'asporto del materiale di risulta della merce depositata. Nei casi di inosservanza l'Autorità, dopo aver inutilmente intimato alla Concessionaria di provvedere alla pulizia, procederà direttamente allo sgombero ponendo i relativi costi a carico della Concessionaria.

La Concessionaria è direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, anche oltre il limite della cauzione prestata, e verso i terzi, per qualsiasi danno derivante dall'esercizio della propria attività;

j) la Concessionaria si obbliga e dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne l'Autorità da ogni pretesa, molestia, azione, danno, o responsabilità che da chiunque potesse derivare alla Autorità stessa per qualsiasi motivo in relazione all'esercizio della presente concessione. In particolare la Concessionaria è tenuta a manlevare l'Autorità, e nulla può pretendere da essa, in dipendenza di azioni per danni che da terzi venissero intentate contro l'Autorità stessa o contro la Concessionaria a seguito della sospensione del servizio eventualmente ordinata dalle competenti Autorità, ove la sospensione sia occasionata da inosservanza dei regolamenti portuali o delle norme emanate dalle stesse Autorità;

k) la Concessionaria si obbliga a uniformarsi alle vigenti norme doganali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, di sanità ed igiene pubblica, di tutela ambientale e di prevenzione degli infortuni, accettando a tal fine le limitazioni e le obbligazioni ad essa legalmente imposte dall'Autorità o dalle altre Autorità competenti;

l) la Concessionaria è tenuta al rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in materia di tutela ambientale, nonché a provvedere a effettuare accertamenti sanitari e visite mediche periodiche ai propri lavoratori direttamente interessati.

La custodia dei beni concessi spetta alla Concessionaria, la quale non potrà far valere alcuna pretesa nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale per ammanchi o danneggiamenti alle merci o alle altre cose depositate.

Art. 7 – Norme antincendio

La Concessionaria si obbliga a osservare e far osservare, nell'ambito dei beni concessi, i vigenti regolamenti della Autorità di Sistema Portuale nonché le speciali disposizioni emanate da qualsiasi altra Autorità competente, contro il pericolo di incendio determinato in base alle normative vigenti.


Nei beni concessi non possono, senza espressa autorizzazione delle Autorità competenti, essere immesse merci definite pericolose secondo le norme vigenti o che comunque possano essere nocive o pericolose alle altre merci ed agli edifici.

Art. 8 - Servizio ferroviario portuale

Gli impianti ferroviari presenti sulle aree in concessione sono esclusi dalla concessione stessa, anche quando siano ad essa asserviti. La Concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni dell'Autorità in ordine al movimento dei carri ferroviari. E' vietato depositare merci o cose sui binari e ad una distanza inferiore a 152 cm. dal lato interno di ciascuna rotaia. E' vietato altresì sostare con automezzi entro i limiti anzidetti. Dopo l'esecuzione di operazioni portuali, i binari e gli scambi devono essere immediatamente puliti da eventuali materiali di risulta.

Art. 9 - Uso dei beni compresi nella concessione

Gli elevatori fissi a gru possono venire usati esclusivamente per il ricevimento e la consegna delle merci.

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left, a signature with 'hr' in the middle, and several other smaller signatures on the right.A handwritten signature in blue ink located in the bottom left corner of the page.

La Concessionaria dovrà provvedere alla manovra degli elevatori fissi a gru e degli altri beni compresi nella concessione, per il cui uso ciò sia prescritto dalle disposizioni vigenti, con personale abilitato.

In ogni caso la Concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme stabilite per l'uso dei beni in questione ed osservare scrupolosamente le misure di sicurezza previste.

In relazione all'uso degli elevatori fissi a gru ed in generale di tutti i beni compresi nella concessione, la Concessionaria risponderà per tutti i danni arrecati a persone e cose.

La Concessionaria è tenuta ad informare immediatamente l'ADSP di ogni danno arrecato agli impianti.

Entro 10 giorni dalla data del rilascio della concessione, la Concessionaria dovrà comunicare il nominativo del soggetto delegato al controllo del regolare utilizzo e alla regolare manutenzione dei mezzi elevatori compresi nella concessione.

Art. 10 - Fornitura di acqua e di energia elettrica

Le forniture di acqua e di energia elettrica – fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3 - dovranno essere autonomamente richieste dalla Concessionaria ai soggetti competenti; la disponibilità delle suddette forniture sarà condizionata dalla capacità degli impianti esistenti e dalla situazione particolare dei beni concessi.

La Concessionaria è tenuta a consentire l'accesso ai beni in concessione al soggetto concessionario del servizio idrico ai sensi del DM 14 novembre 1994, per esigenze connesse all'esercizio di detto servizio ed alle attività strumentali allo stesso connesse.

Art. 11 - Assicurazione

La Concessionaria dovrà obbligatoriamente mantenere per tutta la durata della concessione assicurazione di tutte le opere ed i beni della concessione, sia quelli attualmente esistenti

che quelli che fossero costruiti successivamente, presso una Compagnia di Assicurazioni di preventivo espresso gradimento dell'Autorità.

La polizza sarà soggetta all'approvazione dell'Autorità e sarà vincolata a favore della stessa, secondo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. La polizza sarà depositata presso l'Autorità di Sistema Portuale.

La Concessionaria sarà responsabile della regolarità dei pagamenti delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione di beni oggi esistenti che venissero ricostruiti dalla Concessionaria, l'intero indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà alla Concessionaria stessa. Nel caso di totale distruzione di beni oggi esistenti che non fossero ricostruiti dalla Concessionaria, l'intero indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà all'Autorità e la concessione si intenderà risolta senza che la Concessionaria possa alcunchè opporre o pretendere.

Nel caso di totale distruzione delle eventuali nuove opere costruite dalla Concessionaria, che venissero ricostruite dalla Concessionaria, l'indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà alla Concessionaria stessa.

Nel caso di totale distruzione delle nuove opere costruite dalla Concessionaria, e queste non venissero ricostruite, l'indennizzo pagato dall'Assicurazione dovrà essere ripartito tra l'Autorità e la Concessionaria, alla quale ultima spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine dell'ammortamento; la parte restante spetterà all'Autorità e la concessione relativamente alle opere in questione si intenderà risolta senza che la Concessionaria possa alcunchè opporre o pretendere.

Nei casi invece di danneggiamento parziale, l'indennizzo dell'Assicurazione andrà alla Concessionaria, la quale resterà obbligata a riparare i danni ripristinando la piena e soddisfacente efficienza delle opere.



[Handwritten signatures]

Art. 12 - Sicurezza, prevenzione antinfortunistica e risarcimento danni

La Concessionaria assume in proprio ogni rischio di danno a persone, siano esse dipendenti o terzi, in dipendenza dell'attività lavorativa.

La Concessionaria è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità dei suoi dipendenti e del personale di terzi, inclusa la collocazione di apposita segnaletica diurna e notturna, ove necessaria. Si impegna altresì a far osservare ai suoi dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per conto suo avessero facoltà di accesso ai beni concessi, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro stabilite dalle vigenti normative.


Nell'esercizio delle pertinenze concesse, la Concessionaria dovrà osservare le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, attuando tutte le forme di coordinamento della propria attività previste, nonché le disposizioni in materia di sicurezza emanate ed emanande dall'Autorità di Sistema Portuale e dalle altre Autorità competenti.

Nel caso di mancato adempimento da parte della Concessionaria delle incombenze sopra dette, ferma restando la responsabilità civile o penale della stessa ai sensi di legge, rimarrà facoltà dell'ADSP di adottare a suo insindacabile giudizio i provvedimenti che riterrà più opportuni, inclusa la decadenza della concessione ai sensi del successivo art. 18.

Nel caso si verificassero danni a persone e/o cose la Concessionaria sarà tenuta, a sua cura e spese, al completo e sollecito risarcimento dei danni stessi e di ogni altro pregiudizio conseguente da chiunque sofferto.

Art. 13 - Responsabilità e facoltà della Autorità di Sistema Portuale

L'Autorità si riserva la facoltà di accertare in ogni momento l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, nonché la regolarità e l'efficienza del servizio svolto dalla concessionaria richiedendo, a tal fine, ogni elemento idoneo di giudizio.



14

L' Autorità si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare ispezioni, sia documentali che tecniche, ai sensi degli art. 27 e 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.


L' Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle merci ed alle altre cose depositate nei beni e nelle pertinenze demaniali concesse, derivanti da guasti agli impianti inclusi quelli elettrici od idraulici interni, da perturbazioni atmosferiche o naturali di qualsiasi genere, da acque piovane o del mare, da quelle del sottosuolo e da allagamenti.

Art. 14 – Norme tecniche generali - Manutenzione dei beni

L'uso e la manutenzione dei beni in concessione sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, da quelle recate dal documento "Norme generali tecniche" allegato al n. 3. In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Autorità, qualora non ritenga di applicare l'art. 47 C.N. potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese della Concessionaria all'esecuzione dei lavori rivalendosi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo della Concessionaria per le spese eccedenti l'ammontare della stessa.

Le manutenzioni straordinarie saranno proposte dalla Concessionaria all'Autorità: in particolare nel caso di sostituzioni o riparazioni di componenti con utilizzo di ricambi originali la Concessionaria è tenuta ad effettuare una indagine di mercato e a far pervenire all'Autorità i relativi preventivi di spesa.

Qualora si renda invece necessario effettuare una indagine tecnica per identificare l'entità delle riparazioni nei casi di maggior complessità, la Concessionaria dovrà preliminarmente trasmettere una relazione tecnica completa delle specifiche tecniche utili, da valutarsi da parte della Autorità per le conseguenti scelte, anche inerenti le procedure di affidamento degli interventi.



La Concessionaria dovrà altresì assicurare il regolare svolgimento dell'intervento manutentorio da parte del soggetto incaricato, fornendo gratuitamente la collaborazione eventualmente necessaria, fermo restando che gli oneri relativi alle manutenzioni di carattere straordinario saranno a carico dell'Autorità.

Art. 15 - Devoluzione opere

Alla scadenza del presente atto, o in caso di decadenza ai sensi del successivo art. 17, oppure di rinuncia della Concessionaria, le opere erette dalla Concessionaria, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà del Demanio senza che alla Concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ove ciò non sia previsto dalle condizioni speciali di concessione, ferma restando la facoltà da parte dell'ADSP di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle nuove opere erette e la riduzione dell'area in pristino stato, da farsi cura e spesa della Concessionaria.

Nel caso di revoca ai sensi del successivo art. 16, le opere erette dalla Concessionaria, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, resteranno parimenti in assoluta proprietà del Demanio. Per le opere non ancora ammortizzate alla Concessionaria spetterà un indennizzo nei termini stabiliti al 4° e 5° comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà del Demanio, in tutti i casi previsti dalla legge, la Concessionaria, o chi per essa, sarà in ogni caso obbligata per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità l'avrà diffidata fissando il termine ed indicando dettagliatamente i lavori da eseguire. In caso di inadempienza l'Autorità potrà ritenere le somme relative sulla cauzione senza che occorra alcun provvedimento preventivo dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò la Concessionaria presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.



Art. 16 - Revoca

L'Autorità si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 42 del Codice della Navigazione e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto applicabili.

Il provvedimento di revoca sarà notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed avrà effetto dalla data stabilita nella lettera stessa; tale preavviso non potrà essere inferiore a 90 giorni, salvo particolare ed eccezionale motivo di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Autorità.

Art. 17 - Decadenza

L'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione:

- nel caso previsto dall'art. 27 comma 4 della Legge 84/94 qualora vengano ravvisati i presupposti di applicabilità;
- per mancato uso della concessione stessa per un periodo superiore a sei mesi per fatto alla stessa Concessionaria imputabile;
- per omesso pagamento del canone annuale stabilito nella presente concessione;
- per inosservanza, anche parziale, degli obblighi stabiliti dalle presenti condizioni generali nonché dalle condizioni speciali indicate nella licenza di concessione alle quali è subordinato l'esercizio della concessione stessa;
- negli altri casi stabiliti dall'art. 47 del C.N. e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto, applicabili.

Art. 18 - Scadenza - Rinnovo - Restituzione della pertinenza demaniale

Nel giorno successivo a quello della scadenza della concessione - come pure nei casi di revoca della concessione o di dichiarazione di decadenza - la Concessionaria dovrà aver sgomberato, a proprie spese, i beni e le pertinenze demaniali occupate, ed essere pronta a

riconsegnarli nel pristino stato all'Autorità. Qualora la Concessionaria non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del bene concesso, l'Autorità constatata l'abusività dell'occupazione della pertinenza demaniale marittima, procederà d'ufficio, ai fini penali ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione, nonché secondo le modalità previste dall'art. 54 del Codice citato, disponendo l'incameramento di tutta o parte della cauzione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, per soddisfare i crediti che per ragioni della concessione fossero derivati, restando salva ogni ulteriore possibile azione dell'Autorità nei confronti della Concessionaria debitrice qualora il deposito cauzionale fosse insufficiente al soddisfacimento dei crediti medesimi.

Art. 19 - Sede - Controversie - Rinvio normativo

Per tutti gli effetti, la Concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona, presso la sua sede legale. Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.


Le previsioni del presente atto possono essere modificate in forza di disposizioni di legge e di disposizioni normative emanate o emanande dall'Autorità di Sistema Portuale.

Per quanto non espressamente contemplato nell'atto di concessione si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, della Legge 28.01.1994, n.84, e successive modifiche, nonché le altre norme vigenti in materia, e, mancando queste, le disposizioni del Codice Civile.

Qualsiasi spesa inerente il presente Atto sarà a carico del Concessionario.

E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura da me fattane a chiara e intelligibile voce in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n. cinque fogli di carta bollata scritti su facciate dieci




e righi audier' da persona di mia fiducia e n. 3 documenti allegati individuati con i numeri da 1 a 3 richiamati nel contesto del presente atto .

I.CO.P. SRL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE


Il Vice Presidente del CdA

Sig. Fabio Pellegrini




Il Presidente

Sig. Rodolfo GIAMPIERI



I Testimoni :






L'Ufficiale Rogante: Dott. Tito VESPASIANI



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona			
il	<u>21/02/18</u>	al n°	<u>222</u> serie <u>1</u>
con l'esazione di euro		<u>2069,00</u>	
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)			

ALL. 1



Ministero dell'Economia e delle Finanze
AGENZIA ENTRATE
 MARCA DA BOLLO €1,00
 UNO/DO
 00032555 00007578 WOKS3001
 00289276 13/02/2018 11:00:38
 4578-00010 78E39FAC8DBF8ADF
 IDENTIFICATIVO : 01160834986591
 0 1 16 083498 659 1

Stamp: ADSP - CENTRALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Elenco accessori a corredo e relativi canoni



n. 2 motori c.c. 21 e 250 Kw, n. 3 servofreni, n. 1 carrelliera portatile
 con motore da 14.5 kw (5.000.000) Canone euro 129,11

n. 2 spreader Canone euro 3.843,00

Canone annuo complessivo dovuto: euro 3.972,11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ALL. 3



AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

NORME TECNICHE GENERALI

PER L'USO DEI MEZZI MECCANICI,
DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE
DEL PORTO DI ANCONA
OGGETTO DI CONCESSIONE E LOCAZIONE

INDICE

ART.1 – OGGETTO

1.1. Generalità

1.2. Definizioni

1.2.1. MANUTENZIONE ORDINARIA

1.2.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1.2.3. ASSISTENZA MANUTENTIVA

ART.2 – PRESCRIZIONI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DI BANCHINA, BINARI GRU E CANALIZZAZIONI

ART.3 – DISPOSIZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE DEI MEZZI FISSI E MOBILI

3.1. Generalità

3.2. Disposizioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle gru fisse di banchina e relativi ascensori

ART.4 – MODALITA' E CONDIZIONI PER L'USO DI MEZZI ED IMPIANTI

ART.5 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

ART.6 – RAPPRESENTANTI TECNICI DEL CONCESSIONARIO

ART.7 – SORVEGLIANZA TECNICA DELL'AUTORITA' PORTUALE

ART.8 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO AVVIATO ALL'ESERCIZIO DI MEZZI ED IMPIANTI

ART.9 – REGISTRI DI MACCHINA ED IMPIANTO, DOCUMENTAZIONI, CERTIFICAZIONI, ADEGUAMENTI ED ASSICURAZIONI

9.1. Registri di macchina e impianto

9.2. Documentazioni tecniche

9.3. Certificazioni

9.4. Adeguamenti

ART.10 – PENALITA', SANZIONI


10.1. Generalità

10.2. Sospensioni

ART.11 – DANNEGGIAMENTI

**ART.12 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

**ART.13 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
PER LE BANCHINE NR.23 E 25 .**



ART.1 – OGGETTO

1.1. – Generalità

Le presenti norme hanno per oggetto la definizione della consistenza e delle caratteristiche tecniche degli interventi da effettuare sui mezzi meccanici, sugli impianti elettrici e sulle infrastrutture oggetto di concessione o locazione.

L'impresa che succederà all'Autorità Portuale nella gestione dei beni oggetto della concessione, assumerà la titolarità di esercizio degli stessi e le conseguenti responsabilità derivanti da malfunzionamento o impiego non conforme all'uso cui essi sono destinati.

Tutti i costi conseguenti all'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e dell'assistenza operativa, dei lavori in genere, delle modifiche, delle forniture in genere, ivi compresi i materiali nonché i consumi energetici, si intendono totalmente a carico del concessionario.

Si precisa che quanto riportato nei successivi articoli deve considerarsi come un riferimento generale alle caratteristiche dei beni oggetto della convenzione.

1.2. Definizioni

Per facilitare la lettura delle presenti norme si ritiene utile riportare alcune definizioni che verranno più volte richiamate nei vari articoli che seguono.

1.2.1. MANUTENZIONE ORDINARIA: consistente nell'esecuzione delle operazioni specificatamente indicate nei singoli paragrafi relativamente ai vari mezzi/impianti. Tali manutenzioni dovranno essere comunque eseguite anche in presenza di uno scarso utilizzo del singolo mezzo/impianto e comprenderanno le sostituzioni di tutti i materiali soggetti ad usura od invecchiamento, nonché componenti ritenuti non più idonei a svolgere le proprie funzioni. Tutti gli interventi dovranno essere dettagliatamente riportati su apposito registro.

1.2.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA: consistente nell'esecuzione di tutto quanto si rende necessario per il regolare mantenimento in efficienza delle varie apparecchiature e degli elementi ad esse direttamente collegati, ovvero quanto non rientrante nella manutenzione ordinaria.



Qualsiasi intervento di particolare rilevanza tecnica, che eventualmente si dovesse rendere necessario, dovrà essere preventivamente concordato ed approvato dall'A.P.A..

Tutti gli interventi, anche quelli di minore entità, dovranno essere annotati sull'apposito registro, nel quale dovranno essere riportate le specifiche inerenti all'eventuale componentistica aggiunta, sostituita o modificata.

1.2.3. ASSISTENZA MANUTENTIVA: consistente nell'assistenza a mezzi ed impianti effettuata durante l'operatività degli stessi (Pronti Intervento).

ART.2 - DISPOSIZIONI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DI BANCHINA, DELLE VIE DI CORSA DI SCORRIMENTO DELLE GRU, DELLE COPERTURE E DELLE CANALIZZAZIONI .

Il concessionario dovrà garantire la conservazione dei beni nello stato di consegna, impegnandosi a:

- 1) Rimuovere i residui delle merci sbarcate ed i rifiuti prodotti durante le attività portuali;
- 2) Controllare ed eventuale sostituire le coperture ed i tombini danneggiati durante le operazioni portuali;
- 3) Controllare e ripristinare il piano di calpestio (buche, avvallamenti, etc.) dell'area in concessione e delle aree di deposito prese in consegna;
- 4) Controllare e pulire gli scarichi delle acque meteoriche relative alle aree in concessione;

ART.3 – DISPOSIZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE DEI MEZZI MECCANICI

3.1. Generalità

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione della manutenzione ordinaria, del servizio di pronto intervento (assistenza durante le operazioni di carico/scarico), delle riparazioni e di quant'altro necessario al corretto mantenimento in efficienza dei mezzi, secondo le normative di Legge in vigore. Per l'assolvimento di tali compiti

dovrà essere impiegato personale esperto e qualificato, eventualmente dipendente di una ditta specializzata nel ramo, nonché in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi di Legge.

Tutte le operazioni di manutenzione saranno eseguite nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche di Legge nonché espressamente di quelle previste in zona portuale.

Tutti i costi relativi all'approvvigionamento dei materiali necessari all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria sono completamente a carico del concessionario.

Allo stesso modo saranno a carico del concessionario:

- i materiali di consumo (detergenti, vernici, collanti);
- i lubrificanti (olio motore, olio idraulico, olio freni).

Qualsiasi modifica che eventualmente si dovesse rendere necessaria sulle macchine o su parti meccaniche dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell'A.P.A.

Allo stesso modo saranno concordate con l'A.P.A. anche tutte le riparazioni che, per caratteristiche di complessità o difficoltà, rivestiranno particolare rilevanza tecnica.

NOTA: tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari dovranno essere annotati su apposito registro da rendere disponibile per i controlli del caso.

Al fine di indicare le linee guida per l'identificazione delle verifiche e controlli da effettuare nonché degli interventi di ripristino (parziali e totali) di tipo ordinario e straordinario, si riportano nelle pagine che seguono, i relativi schemi indicativi.

VERIFICHE E CONTROLLI

componente	verifica e controllo	esecuzione
<u>Carpenterie</u>		
giunzione saldate	controllo non distruttivo	straordinaria
giunzioni bullonate	taratura bulloneria	straordinaria
giunzioni imperniate	controllo non distruttivo	straordinaria
stato interno travi	controllo infiltrazioni	ordinaria
carpenterie leggere	controllo visivo	ordinaria
baraccature ed infissi	controllo visivo	ordinaria
verniciatura	controllo visivo	ordinaria
carrucole	controllo visivo	ordinaria
tamburi avv. Funi	controllo visivo	ordinaria
giunti sferici	controllo giochi	ordinaria
ralle rotazione	controllo giochi e bulloni	ordinaria
binarioni di scorrimento	allineamento e livelli	ordinaria
ruote in acciaio	controllo visivo	ordinaria
controllo funi	controllo trimestrale	ordinaria
	ingrassaggio	ordinaria
benne meccaniche	controllo funzionale	ordinaria
	ingrassaggio	ordinaria
pinze di ancoraggio antiuragano	controllo funzionale	ordinaria

componente	verifica e controllo	esecuzione
------------	----------------------	------------

fine corsa e pulsanti d'emergenza	fissaggio e regolazione	ordinaria
	controllo funzionale	ordinaria

tenute guarnizioni	controllo	ordinaria
--------------------	-----------	-----------

postazioni di comando	funzionalità manipolatori	ordinaria
	funzionalità spie luminose	ordinaria

armadi azionamenti	verifica funzionale	ordinaria
	usura contatti	ordinaria
	controllo ossidazioni	ordinaria
	verifica cablaggio e morsettiere	ordinaria
	protezione contatti dir. e indir.	ordinaria
	taratura protezioni e comandi	ordinaria

cassette derivazione	verifica cablaggi	ordinaria
	serraggio morsettiere	ordinaria
	protezione contatti dir. e indir.	ordinaria

linee cavi e festoni	controllo funzionale	ordinaria
	lubrificazione ruote	ordinaria
	verifica isolamenti	ordinaria
	verifica continuità elettrica	ordinaria

avvolgicavi	controllo funzionale	ordinaria
	livelli olio riduttore	ordinaria
	taratura frizione	ordinaria
	verifica continuità elettrica	ordinaria
	verifica isolamenti	ordinaria

illuminazione	controllo funzionale	ordinaria
	verifica isolamenti	ordinaria
spreader	verifica funzionale	ordinaria
	tenuta guarnizioni	ordinaria

componente	verifica e controllo	esecuzione
------------	----------------------	------------

Meccanismi

riduttori	stato dentature	ordinaria
	controllo giochi	ordinaria
	perdite olio	ordinaria
	livello olio	ordinaria

trasmissioni ed ingranaggi scoperti	stato dentature	ordinaria
	controllo giochi	ordinaria
	cuscinetti e bronzine	ordinaria
	snodi sferici	ordinaria
	giunti di accoppiamento	ordinaria
ingrassaggio	ordinaria	

freni	stato usura ferodi	ordinaria
	verifiche funzionali	ordinaria
	coppia frenatura	ordinaria

impianto di lubrificazione	verifiche funzionali	ordinaria
	tenuta tubazioni	ordinaria

impianto oleodinamico	perdite di olio	ordinaria
	verifiche funzionali	ordinaria

Impianti elettrici

Motori elettrici	verifica isolamento	ordinaria
	usura spazzole	ordinaria
	usura portaspazzole	ordinaria
	usura anelli collettore	ordinaria
	resistenza di avviamento	ordinaria

freni elettromagnetici	verifica isolamento	ordinaria
------------------------	---------------------	-----------

freni a disco	usura disco ferodo	ordinaria
	verifica traferro	ordinaria
	a frenatura	ordinaria



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INTERVENTI DI RIPRISTINO

componente	parziale	totale
<u>Carpenterie</u>		
giunzione saldate	straordinario	straordinario
giunzioni bullonate	straordinario	straordinario
giunzioni imperniate	straordinario	straordinario
carpenterie leggere	ordinario	straordinario
baraccature ed infissi	ordinario	straordinario
verniciatura	ordinario	straordinario
giunti sferici		straordinario
ralle rotazione		straordinario
binarioni di scorrimento	ordinario	straordinario
ruote in acciaio		straordinario
funi di sollevamento	ordinario	ordinario
benne meccaniche	ordinario	straordinario
pinze di ancoraggio antiuragano	ordinario	straordinario
<u>Meccanismi</u>		
riduttori		straordinario
sostituzione cuscinetti		straordinario
sostituzione ingranaggi		straordinario
freni	ordinario	straordinario
impianto di lubrificazione	ordinario	ordinario

impianto oleodinamico	ordinario	ordinario
<u>Impianti elettrici</u>		
rifacimento completo degli azionamenti		straordinario
motori elettrici	ordinario	straordinario
resistenze di avviamento	ordinario	straordinario
freni elettromagnetici	ordinario	straordinario
finecorsa e pulsanti d'emergenza	ordinario	ordinario
postazioni di comando	ordinario	straordinario
cassette derivazione	ordinario	ordinario
linee cavi e festoni	ordinario	straordinario
avvolgicavi	ordinario	straordinario
illuminazione	ordinario	straordinario

3.2. Disposizioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle gru fisse di banchina e relativi ascensori.

MANUTENZIONE ORDINARIA: Vedi paragrafo 1.2.1.

Manutenzione ordinaria a scadenza TRIMESTRALE:

- 1) Controllo e verifica del regolare funzionamento di tutta la componentistica costituente le manovre di sollevamento carico/braccio mobile delle gru, quali funi di sollevamento e braccio, catene, ganci, bozzelli, ecc., con annotazione sul libretto di omologazione ex ISPESL. Ingrassatura manuale di tutti i componenti ed eventuale sostituzione delle parti risultate non più idonee sia a seguito di normale usura che di danneggiamenti subiti a vario titolo.
- 2) Controllo e verifica del regolare funzionamento di ingrassatura automatici.
Sostituzione delle componenti usurate ed eventuale ripristino della quantità di lubrificante mancante.
- 3) Controllo del livello dell'olio nei riduttori di velocità, con eventuale ripristino della quantità di lubrificante mancante.
- 4) Verifica del corretto funzionamento di tutti i sistemi di frenatura (di servizio e di stazionamento), compreso quello di bloccaggio traslazione gru su binario.
Eventuale sostituzione della componentistica usurata.
- 5) Controllo dello stato di conservazione e di usura di tutte le carpenterie, con particolare riferimento a quelle antinfortunistiche quali scale, ballatoi, passamani, passi d'uomo, ecc. Eventuale ripristino dell'integrità.

Manutenzione ordinaria a scadenza SEMESTRALE:

- 1) Esecuzione di opere di pulizia generale all'interno dei quadri elettrici e dei vari sottoquadri.

- 2) Controllo visivo e strumentale del corretto funzionamento dei motori delle varie manovre, con eventuale correzione dei parametri elettrici e ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento (spazzole, etc.).
- 3) Controllo visivo del corretto funzionamento dell'avvolgicavo di alimentazione gru e di quello a servizio dello spreader, verifica serraggio bullonerie e funzionamento delle spazzole; esecuzione eventuale di adattamenti e ripristini.
- 4) Controllo visivo dei cinematismi dei controller, verifica serraggio morsettiere ed eventuali ripristini.
- 5) Ispezione ai quadri di comando, verificando il serraggio delle viti e l'usura dei contatti dei teleruttori.
- 6) Verifica del corretto funzionamento della canaletta porta cavi di alimentazione elettrica.
- 7) Pulizia accurata delle vie di corsa delle gru e del carrello, con verifica sia dell'integrità delle rotaie che della loro complanarità in prossimità dei giunti.
- 8) Controllo e verifica dell'efficienza di tutte le varie manovre (traslazione, sollevamento, braccio, carrello, rotazione) e dei dispositivi di sicurezza ad esse correlate quali: limitatori di portata, interruttori d'emergenza, fine corsa delle varie funzioni, dispositivi "uomo morto" ed anticollisione, segnalazioni sonore, luminose e d'ingombro, ed altri.
Eventuale sostituzione delle parti risultate non più idonee sia a seguito di normale usura che di danneggiamenti subiti a vario titolo.
- 9) Controllo dei principali punti "a rischio" all'interno dei quadri elettrici di qualsiasi tipo, verificando ed eventualmente ripristinando sia il corretto serraggio delle morsettiere e delle bullonerie in genere che effettuando l'asporto grossolano della polvere.
Eventuale sostituzione delle parti risultate non più idonee sia a seguito di normale usura che di danneggiamenti subiti a vario titolo.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Manutenzione ordinaria a scadenza ANNUALE:

- 1) Esecuzione di opere di manutenzione complementare a quelle previste in scadenza semestrale e relativamente a tutti i motori elettrici ed agli elettrofreni (asporto totale della polvere, prove di isolamento, verifica corretto funzionamento dei cinematismi relativi alle sicurezze inerenti i motori stessi, verifica efficienza delle protezioni termiche degli avvolgimenti).
- 2) Verifica funzionale di Legge con rilascio del Verbale di verifica periodica ai sensi del D.Lgs. 81/08 art 71 comma 11, compresa la verifica dei paranchi motorizzati di servizio installati a bordo gru;

Tutti gli interventi di manutenzione relativi agli ascensori dei portainer dovranno essere eseguiti, come previsto dalla Legge, da ditte espressamente abilitate ed autorizzate, le quali dovranno assicurare l'effettuazione di quanto segue:

MANUTENZIONE ORDINARIA: Vedi paragrafo 1.2.1.

- 1) Controllo della chiusura ermetica dei quadri di comando.
Eventuale ripristino.
- 2) Controllo del funzionamento dei rulli di guida.
Eventuale ripristino.
- 3) Controllo del serraggio dei pignoni e dei rulli di contrasto sulla cremagliera.
Eventuale ripristino.
- 4) Controllo del dispositivo di frenatura di servizio.
Eventuale ripristino.
- 5) Controllo delle perdite di lubrificante nei motoriduttori e nel freno-paracadute.
Eventuale eliminazione.
- 6) Controllo funzionamento fine-corsa salita e discesa ed altri interruttori.
Eventuale regolazione.
- 7) Controllo efficacia dispositivo di blocco delle porte.
Eventuale regolazione.
- 8) Verifica possibili danneggiamenti ai cavi elettrici.
Eventuale riparazione o sostituzione.

- 9) Pulizia dell'impianto, in particolare all'interno della cabina.
- 10) Controllo della perfetta efficienza degli ancoraggi.
Eventuale ripristino.
- 11) Controllo usura cremagliera/pignoni o funi (ove presenti).
Eventuale sostituzione.
- 12) Lubrificazione di tutti i meccanismi e funi.
- 13) Annotazione di tutti i controlli e di tutti gli interventi su appositi registri macchina.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: vedi paragrafo 1.2.2.

Qualsiasi intervento di particolare rilevanza tecnica che eventualmente si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente concordato ed approvato dall'A.P.A. e sottoposto a collaudo da parte dell'ARPAM ovvero di ente certificatore.

ASSISTENZA MANUTENTIVA OPERATIVA: vedi paragrafo 1.2.3.

ART.4 – MODALITA' E CONDIZIONI PER L'USO DI MEZZI ED IMPIANTI

Prima dell'inizio della concessione il concessionario dovrà presentare all'A.P.A. il piano di dettaglio delle misure da adottare per la sicurezza dei lavoratori.

Il piano della sicurezza dovrà tener conto delle vigenti disposizioni di legge in materia di infortuni ed igiene del lavoro, con particolare riferimento alle vigenti norme in materia, nonché a quelle che saranno in futuro emanate al riguardo di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

L'utilizzo dei mezzi dovrà essere sempre subordinato al tassativo rispetto delle norme di sicurezza per i manovratori ed operatori.

ART.5 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica dell'arte per garantire la più completa sicurezza degli impianti e dei luoghi durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione per

l'incolumità di chiunque opera ed accede, a qualsiasi titolo, nei predetti ambiti.

La sorveglianza da parte dell'A.P.A., che potrà essere anche saltuaria, non diminuisce in nulla la responsabilità del concessionario. L'A.P.A. si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e di applicazione delle relative sanzioni, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate all'atto dell'esecuzione dei lavori.

ART.6 – RAPPRESENTANTI TECNICI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario incaricherà appositi addetti tecnici che saranno i diretti interlocutori dell'A.P.A. e dovranno essere presenti e reperibili durante tutte le fasi operative.

Tali incaricati, opportunamente qualificati, risulteranno responsabili del corretto impiego dei mezzi ed impianti in fase operativa e di ogni manutenzione e/o danneggiamento riscontrato ai fini di poter prevenire possibili situazioni di pericolo per mezzi e/o persone.

L'A.P.A. si riserva, sulla base di oggettive e circostanziate motivazioni, di portare a conoscenza del concessionario l'eventuale non gradimento dei predetti incaricati.

ART.7 – SORVEGLIANZA TECNICA DELL'AUTORITA' PORTUALE

L'A.P.A. con il proprio personale tecnico verificherà la corretta esecuzione delle manutenzioni previste, nonché l'esecuzione dei collaudi di legge.

ART.8 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO AVVIATO ALL'ESERCIZIO DI MEZZI ED IMPIANTI

I mezzi e gli impianti potranno essere utilizzati solamente mediante impiego di apposito personale opportunamente addestrato e formato (a cura del concessionario), al quale verrà rilasciato, sempre a carico del concessionario medesimo, apposito attestato di idoneità.

L'elenco dei nominativi di detti operatori dovrà essere preventivamente comunicato dall'A.P.A. e degli stessi dovranno impegnarsi a rispettare scrupolosamente le norme d'uso e conduzione dei mezzi nonché tutte le altre norme vigenti.

Eventuali danneggiamenti susseguenti all'uso improprio della macchina dovranno essere riparati cura e spese del concessionario.

ART.9 – REGISTRI DI MACCHINA E IMPIANTO, DOCUMENTAZIONI, CERTIFICAZIONI, ADEGUAMENTI ED ASSICURAZIONI

9.1. Registri di macchina e impianto

Il concessionario, oltre ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le modalità singolarmente indicate, dovrà premunirsi di un sistema analitico di tenuta ed archiviazione delle schede di manutenzione relative ad ogni macchina, impianto ed altro, reso disponibile su richiesta dell'A.P.A.

9.2. Documentazioni tecniche

L'A.P.A. metterà a disposizione, per visione, tutta la documentazione tecnica in possesso inerente macchine, impianti e manufatti. Il concessionario potrà richiedere temporaneamente tali documentazioni per l'eventuale copiatura. Gli originali rimarranno comunque custoditi presso l'A.P.A.

9.3. Certificazioni

Sarà obbligo del concessionario provvedere alla voltura, ove previsto dalle normative vigenti, oppure all'esecuzione delle pratiche amministrative che verranno indicate dalle autorità competenti, dei certificati, dei libretti di immatricolazione, delle autorizzazioni, delle licenze, dei certificati di prevenzione Incendi/Nulla Osta provvisorio e di quant'altro inerente le responsabilità riconducibili alla figura di titolare dell'attività. In tal modo l'A.P.A. rimane sollevata dall'eventuale uso improprio di mezzi ed impianti, particolarmente ai fini della sicurezza ed igiene sul lavoro.

Le gru, gli ascensori, etc. sono soggetti alla verifica periodica nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Nella fattispecie verranno consegnati i relativi libretti di omologazione ex I.S.P.E.S.L. dei mezzi per l'annotazione delle verifiche annuali.



Tali pratiche amministrative di voltura dovranno essere espletate entro e non oltre trenta giorni dalla data della firma della concessione.

9.4. Adeguamenti

Saranno a carico del concessionario tutti i lavori necessari all'adeguamento alle normative vigenti e future di tutti i beni in concessione.

ART.10 – PENALITA', SANZIONI

10.1. Generalità

L'A.P.A. si riserva la facoltà, tramite propri incaricati, di effettuare con o senza preavviso tutti i sopralluoghi, controlli, verifiche tecniche e delle pratiche inerenti l'esercizio di mezzi ed impianti, per constatare la corretta effettuazione di tutto quanto previsto ed imposto negli articoli precedenti.

Qualora venissero riscontrate delle difformità o manchevolezze nell'esecuzione dei lavori indicati, tali da pregiudicare il corretto funzionamento dei beni, da causare il decadimento delle caratteristiche operative o che possono essere causa di situazioni di pericolo per il personale operativo, l'A.P.A. potrà promuovere in autonomia ogni iniziativa utile per salvaguardare il bene oggetto del rilievo, disponendone anche la momentanea fermata (fuori servizio).

10.2. Sospensioni

Qualora non venissero rispettate le indicazioni, l'A.P.A. potrà disporre la sospensione momentanea dell'utilizzo del bene oggetto del rilievo, sino alla completa esecuzione delle pratiche necessarie.

ART.11 – DANNEGGIAMENTI

Al concessionario competeranno tutte le spese e gli oneri per il ripristino della funzionalità dei beni in concessione, provvedendo a propria cura e spese alla loro riparazione in caso di danneggiamenti.

E' fatto obbligo al concessionario medesimo di informare tempestivamente l'A.P.A. di ogni danneggiamento e di concordare la procedura di riparazione e/o ripristino.

ART.12 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

L'A.P.A. si fa carico di sostenere i costi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari per il ripristino funzionale dei mezzi meccanici, attuando le procedure previste per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; pertanto l'A.P.A. rimane sollevata per ogni conseguenze derivante dai tempi di esecuzione delle predette procedure.

Per l'esecuzione degli interventi in oggetto si attuerà la seguente procedura:

- Il concessionario dovrà informare l'A.P.A. , anche a mezzo e.mail, dell'esigenza d'intervento di manutenzione straordinaria proponendo le relative soluzioni operative;
- Acquisita l'autorizzazione a procedere da parte dell'A.P.A. , il concessionario dovrà svolgere un'indagine di mercato e far recapitare all'A.P.A. almeno nr. 3 preventivi, ovvero il preventivo della Società produttrice e/o concessionaria in caso di sostituzione di ricambi originali;
- L'esecuzione dei lavori dovrà essere organizzata e controllata dal personale tecnico del concessionario; il personale tecnico dell'A.P.A. sarà presente nella fase di verifica finale e collaudo funzionale dei lavori.

ART.13 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER LE BANCHINE NR.23 E 25 .

Le banchine in oggetto devono essere alimentate con tensione trifase 500V 50 Hz non direttamente erogabile dall'ENEL DISTRIBUZIONE; pertanto l'erogazione dell'energia elettrica sarà regolata come segue:

- l'esistente cabina MT/BT sarà gestita dall'A.P.A. che sosterrà direttamente i costi dei consumi e per la gestione operativa delle apparecchiature di trasformazione; indicativamente tali costi sono quantificabili in complessivi € 40.000 annui;

- I predetti costi saranno addebitati ai concessionari in proporzione ai rispettivi consumi registrati da appositi misuratori di consumo di energia elettrica installati per ciascuna delle linee di alimentazione;
- Le attività di gestione delle cabina sono affidate a Società appaltatrice la quale fornirà ai concessionari un numero telefonico di reperibilità h24 – 365 gg per esigenze di intervento, con l'impegno della medesima di raggiungere il porto entro 30 minuti dalla chiamata;
- Nei possibili casi che rendano necessario operare la chiusura del sezionatore di banchina, che si apre automaticamente in caso di momentanea interruzione dell'erogazione da parte dell'ENEL, e' facoltà del concessionario richiedere il permesso di poter accedere alla cabina con proprio personale specializzato previo consenso della Società appaltatrice richiesto ed ottenuto contattando il predetto numero telefonico.